



LICEO STATALE "ANTONIO PIGAFETTA"

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

Comunicazione n. 008

Al personale DOCENTE
Al personale ATA
Al DSGA
SEDE

Vicenza, 1 settembre 2025

Oggetto: **Autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi ai dipendenti dell'istituto da parte di altri soggetti pubblici e privati (art.53 del T.U. del pubblico impiego D.Lgs. 165/2001, art. 508 del T.U. della scuola D. lgs 297/94).**

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
- l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre pubbliche amministrazioni** e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in *part time* è successiva. Ciò significa che **neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto**

Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti*» [art.53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001].

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione. Le Amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche; si intende negata in ogni altro caso.

Precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza direttamente anche dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica e tenuto conto che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni per la risposta.

Le norme richiamate (art.53 del T.U. del pubblico impiego D.Lgs. 165/2001, art. 508 del T.U. della scuola D. lgs 297/94) prevedono anche le situazioni di incompatibilità e gli incarichi per cui non è richiesta autorizzazione¹. Si raccomanda altresì di prendere visione del documento del Dipartimento della Funzione pubblica "[CRITERI GENERALI IN MATERIA DI INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE](#)"

La domanda di autorizzazione, reperibile on line sul sito della scuola, indirizzata al Dirigente Scolastico, va consegnata, compilata e firmata, **esclusivamente alla segreteria contabile**. In ogni caso l'esercizio di professioni o incarichi non deve creare pregiudizio alla funzione docente/ata e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Guatieri

¹ Ad. es. Art. 508 D.Lgs. 297/94, comma 1 "Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto"